



Regione Lombardia



Consiglio Regionale della Lombardia

Prot. 00000060 03/01/2011

Rep. 002465-0 Class. 262/1 E21



La Giunta

Assessore alla Sanità

DATA: 29/12/2010

PROT: H1,2010,0042224

Al Consigliere Regionale  
Gabriele Sola  
Gruppo Consiliare  
Italia dei Valori  
Via F. Filzi, 29  
MILANO

Al Consigliere Regionale  
Giulio Cavalli  
Gruppo Consiliare  
Italia dei Valori  
Via F. Filzi, 29  
MILANO

Al Consigliere Regionale  
Francesco Patitucci  
Gruppo Consiliare  
Italia dei Valori  
Via F. Filzi, 29  
MILANO

Al Consigliere Regionale  
Stefano Zamponi  
Gruppo Consiliare  
Italia dei Valori  
Via F. Filzi, 29  
MILANO

Al Presidente del Consiglio Regionale  
Davide Boni  
Via F. Filzi, 29  
MILANO

↙  
Al Dirigente Servizio Segreteria  
dell'Assemblea Consiliare  
del Consiglio Regionale  
Mario Quaglini  
Via F. Filzi, 29  
MILANO

e p.c.

Al Dott. Enrico Gasparini  
Dirigente Struttura



Regione Lombardia

Legislativo e Rapporti  
con il Consiglio  
DC Affari Istituzionali e  
Legislativo - Presidenza  
Via F. Filzi, 22  
MILANO

**Oggetto: Interrogazione n. 2116 a firma dei Consiglieri Sola, Cavalli, Patitucci e Zamponi (IdV)**

In merito all'interrogazione indicata in oggetto, si evidenzia quanto segue.

L'art. 40 CCNL 7/4/99 dell'area del comparto sanità pubblica prevedeva che successivamente al 31/12/1999 affluissero al fondo dell'art. 39 (fondo fasce) gli incrementi dell'indennità per la professione infermieristica, già prevista dal DPR 384/90, maturati al raggiungimento delle anzianità previste (20, 25 e 30 anni).

I successivi CCNL nulla hanno previsto in merito alla permanenza di tale modalità di incremento del fondo fasce. In particolare il CCNL comparto del 19/04/2004 relativo anche alla parte economica 2002/2003 ha completamente riscritto l'articolo dedicato al fondo fasce (art. 31) specificando in termini analitici le modalità di incremento dello stesso ed indicando le previsioni dei precedenti contratti da ritenersi confermate: tra di esse non compare l'art. 40 del CCNL 7/4/99 che però non risulta nemmeno disapplicato.

Il CCNL comparto 05/06/2006 nella dichiarazione congiunta n.2 afferma che: "le parti si danno reciproco atto che le disposizioni di cui all'art. 40 CCNL 7/4/99 saranno oggetto della trattativa del quadriennio normativo 2006/2009, I biennio economico 2006/2007".

Dichiarazione identica è stata allegata al CCNL 10/04/2008: "le parti si danno reciproco atto che le disposizioni di cui all'art. 40 CCNL 7/4/99 saranno oggetto della trattativa del quadriennio normativo 2006/2009, II biennio economico 2008/2009".

Sulla base di tale disciplina contrattuale nazionale gli incrementi dell'art. 40 in esame non sono stati più effettuati dalle aziende sul fondo fasce dall'anno 2002 in poi.

Il successivo Atto di indirizzo per il CCNL biennio economico 2008/2009 -- personale non dirigente predisposto dal Comitato di Settore del comparto sanità afferma che: "L'indennità infermieristica ex art. 40 CCNL 7/4/1999 cessa di produrre effetti alla scadenza del presente biennio economico" (31/12/2009)".

Questa indicazione non è stata poi recepita con il CCNL del comparto sottoscritto il 31 luglio 2009.

L'ARAN si è espresso sulla vicenda con nota del 18 marzo 2009 nella quale si legge che: "l'art.40 del CCNL 7/4/1999 non risulta disapplicato. In tal senso rinvia alla dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 5 giugno 2006". Fa inoltre presente che: "il CCNL 10.04.2008 non ha regolato la materia in questione che potrebbe essere disciplinata, ove ne sussistano le



Regione Lombardia

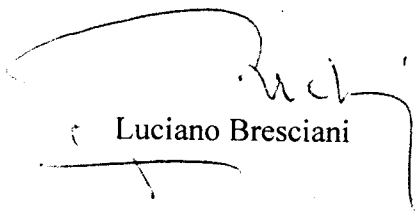
*condizioni, nella sequenza contrattuale integrativa del CCNL del II biennio economico 2008-2009".*

La Direzione Generale Sanità, in data 6 agosto 2009, ha inviato una nota sull'applicazione dell'art.40 alle Aziende Sanitarie precisando di "attenersi alle disposizioni contrattuali vigenti in attesa di ulteriori specificazioni da parte di future disposizioni contrattuali".

Inoltre Regione Lombardia con DGR n. 11402 del 10 febbraio 2010 ha approvato le Linee di Indirizzo Regionali sottoscritte il 4 febbraio 2010 dalla Delegazione di Parte pubblica della Direzione Generale Sanità con le OO.SS. Regionali del Comparto Sanità.

Nel documento si precisa che: *"alle Aziende e agli Enti del SSR che, nell'applicazione dell'art.40 del CCNL del 7 aprile 1999, nel rispetto dell'attualità della norma, le risorse necessarie hanno già trovato e devono trovare la loro copertura economica all'interno dell'equilibrio economico finanziario di Bilancio".*

Cordiali saluti



Luciano Bresciani